

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 86/2018: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. C. 1041 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	141
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	147

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una nuova agenda europea per la cultura. COM(2018)267 final	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Costruire un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura. COM(2018)268 final (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	142
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	148

##### SEDE CONSULTIVA:

Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi. Testo base C. 651 Meloni e abb. e proposte emendative approvate in linea di principio (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su proposte emendative</i> ) .....	143
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	151
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	146

##### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 2 agosto 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

**La seduta comincia alle 8.50.**

**DL 86/2018: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della**

**tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.**

**C. 1041 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° agosto 2018.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Guido Germano PETTARIN (FI) preannuncia voto contrario dettato da ragioni che coinvolgono il metodo piuttosto che il merito. Pur consapevole della necessità di assicurare una rapida conversione del decreto, osserva, infatti, che la Commissione ha avuto a disposizione molto poco tempo per approfondire l'esame sul provvedimento.

Piero DE LUCA (PD) preannuncia voto contrario motivato da ragioni di metodo e di merito. Quanto al metodo ribadisce quanto già segnalato nella seduta di ieri circa la sentita esigenza di disporre di più tempo per approfondire il contenuto del provvedimento. Nel merito, ritiene che, con il proposto riordino dell'Agenzia per la coesione territoriale, questa assumerà funzioni che rischiano di provocare un suo snaturamento e di comprometterne l'efficienza circa l'utilizzo dei fondi europei disponibili, soprattutto di quelli per la coesione.

Giuseppina OCCHIONERO (LeU) esprimendo forti critiche, in linea generale, sul testo in esame, preannuncia voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Matteo Luigi BIANCHI (Lega) preannunciando voto favorevole, ribadisce che il decreto-legge in esame non compromette l'efficienza dell'Agenzia per la coesione. Le norme proposte non solo non ne snaturano le funzioni ma rappresentano un valore aggiunto allo scopo di gestire più efficacemente i fondi. Inoltre la ripartizione delle funzioni relative alle politiche di coesione tra la Presidenza del Consiglio e l'Agenzia per la coesione territoriale rappresenta, a suo avviso, un segnale di attenzione verso quest'ultima.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) osserva che parte del patrimonio immateriale del Paese nel corso degli ultimi anni si è rafforzato anche per lo stretto rapporto dei settori cultura e turismo e per il loro procedere in sinergia. Si augura che tutto ciò non sia smantellato.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire pone, quindi, in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 9.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Giovedì 2 agosto 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 9.**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una nuova agenda europea per la cultura. COM(2018)267 final.**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Costruire un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura. COM(2018)268 final.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 25 luglio 2018.

Virginia VILLANI (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Guido Germano PETTARIN (FI) preannuncia voto favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega) preannunciando voto favorevole, ringrazia la

relatrice per aver accolto i suggerimenti del Gruppo Lega concernenti, in particolare, il riconoscimento della storia e dell'eccellenza della tradizione dell'Accademia e dell'università italiana nel quadro della costituzione di università europee come passaggio preliminare all'introduzione di titoli di laurea europei. Auspica che la tradizione italiana possa essere un utile esempio in Europa.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire pone, quindi, in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 9.10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 2 agosto 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi.**

**Testo base C. 651 Meloni e abb. e proposte emendative approvate in linea di principio.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su proposte emendative).*

La Commissione inizia l'esame del testo base in oggetto.

Marco MAGGIONI, *relatore*, ricorda che la Commissione avvia l'esame della proposta di legge C. 651 recante l'introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi acustici e luminosi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi, ai fini del parere da rendere alla IX Commissione, in sede legislativa, e delle

relative proposte emendative approvate in linea di principio dalla Commissione di merito. Segnala che presso la Commissione trasporti sono state presentate le proposte di legge abbinata: C. 646 Bergamini, C. 651 Meloni, C. 655 Foti, C. 656 De Lorenzis, C. 722 Murelli, C. 732 Gebhard e C.997 Pizzetti; si tratta di proposte di iniziativa parlamentare aventi contenuti molto simili e dirette a modificare il Codice della strada al fine di introdurre disposizioni finalizzate ad evitare l'abbandono involontario e, come risulta da diversi casi di cronaca, inconsapevole dei bambini nei veicoli chiusi. Rileva che per la discussione in sede legislativa delle proposte di legge è stato adottato come testo base la proposta di legge C. 651, composta di un articolo unico, che prevede che – a partire dal 1° gennaio 2019 –, tutti i sistemi di ritenuta per bambini previsti dal comma 1 dell'articolo 172 del Codice della strada debbano essere dotati di un dispositivo acustico e luminoso atto a rilevare la presenza di un bambino nell'abitacolo. Le caratteristiche tecniche del dispositivo di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Segnala che, nella seduta odierna della Commissione di merito, sono state approvate, in linea di principio, talune proposte emendative volte ad apportare modifiche sostanziali al testo originario della proposta di legge, ampliandone significativamente il contenuto. In primo luogo, segnala che è stato modificato il titolo del provvedimento, da cui sono state espunte le parole « acustici » e « luminosi », pertanto la nuova disciplina andrà riferita ai dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi. Rileva che l'articolo 1, integralmente sostituito dall'emendamento dei relatori 1.1, comma 1 modifica l'articolo 172 del Codice della strada, introducendo l'obbligo per il conducente di veicoli immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore ai quattro anni assicurato al sedile con il

sistema di ritenuta per bambini di cui al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 2 stabilisce che il decreto ministeriale dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, mentre il comma 3 prevede che l'obbligo di cui al comma 1 si applica decorsi 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019. Osserva che l'articolo aggiuntivo 1.01 stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, provvede ad informare adeguatamente sugli obblighi e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme, nell'ambito delle campagne di informazione per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rappresenta che l'articolo aggiuntivo 1.02 dispone che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono disciplinate le modalità di informazione ai genitori sull'assenza dalle scuole dei bambini che frequentano asili nido o scuole dell'infanzia. Fa presente che l'articolo aggiuntivo 1.03 prevede la possibilità di adottare successivi interventi normativi per introdurre misure di agevolazione fiscale, temporanee, a supporto dell'acquisto dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi. Osserva, in fine, che l'articolo aggiuntivo 1.04, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria. Per quanto concerne le competenze della Commissione segnala in particolare l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 e l'articolo aggiuntivo 1.03, mentre rileva che sugli altri emendamenti, approvati in linea di principio dalla Commissione di merito, non si ravvisano disposizioni che impattano su profili di diritto europeo. Rileva che, con riferimento all'articolo 1, occorre pertanto valutare l'opportunità di chiedere alla Commissione di merito di prevedere che lo schema di

decreto ministeriale con il quale saranno definite le specifiche tecniche dei dispositivi antiabbandono sia preventivamente comunicato alla Commissione europea, ai sensi della direttiva n. 1535/2015 sulle procedure di informazione. Osserva che, conseguentemente la Commissione dovrebbe valutare di allineare i tempi per l'applicazione della nuova normativa alla procedura di notifica che prevede almeno 3 mesi di *standstill*, prorogabili a 6 in caso di parere circostanziato emesso dalla Commissione europea o da Stati membri. Rileva che occorrerebbe valutare, al fine di non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone, di limitare, anche per i veicoli immatricolati in Italia, come già previsto per quelli immatricolati all'estero, l'obbligo ai soli conducenti residenti in Italia. Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo 1.03, al fine di prevenire possibili obiezioni relative alla violazione delle norme sugli aiuti di Stato, occorrerebbe specificare che le eventuali agevolazioni saranno concesse nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Elena MURELLI (Lega) come proponente di uno dei progetti di legge in materia, sottolinea come una disciplina della materia fosse ormai improcrastinabile e rappresenta che, presso la Commissione di merito, ha constatato esservi la sensibilità necessaria per affrontarla con urgenza. Segnala che la Commissione di merito ha scartato da subito l'idea di intervenire sui requisiti di omologazione dei veicoli, anche perché, come segnalato dalla Polizia stradale, ciò avrebbe comportato un allungamento dei tempi; si è scelta, invece, la soluzione di intervenire direttamente sui dispositivi per i seggiolini che, come risulta dall'attività conoscitiva svolta, presso la Commissione di merito, con i produttori, dovrebbe consentire una notevole contrazione dei tempi, tenuto conto delle esigenze legate alla produzione dei dispositivi. Segnala inoltre che la proposta di legge evita di indicare direttamente i requisiti tecnici necessari per i dispositivi in oggetto demandandone l'adozione ad un decreto ministeriale, fa-

cendo presente che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta già lavorando sulla questione e potrà quindi intervenire in tempi rapidi. Rileva come i tempi di attuazione dovranno necessariamente tenere conto dei tempi previsti per la procedura di comunicazione delle regole tecniche di cui alla direttiva n. 1535/2015, che prevede un periodo di *stanstill* di tre mesi dalla comunicazione alla Commissione europea, estensibili a sei mesi in caso di pareri circostanziati da parte della Commissione ovvero di singoli Stati membri. Sottolinea comunque la scelta, in considerazione dei tempi presumibili per l'espletamento delle procedure di mantenere una data fissa per l'entrata in vigore delle disposizioni sui dispositivi antiabbandono individuandola al 1° luglio 2019. Da ultimo, segnala che in materia di coperture connesse ai possibili incentivi fiscali per l'acquisto dei dispositivi, si è scelto di non accedere a quanto proposto da taluni colleghi, in specie dal gruppo Forza Italia, poiché ciò avrebbe coinvolto l'IVA, e quindi i consumatori e le famiglie, per cercare le necessarie risorse per il *bonus* fiscale in sede di legge di bilancio, avendo avuto in tal senso rassicurazioni da parte del Governo.

Guido Germano PETTARIN (FI) condividendo la proposta di un *bonus* fiscale chiede, quindi, se le coperture finanziarie sono state trovate. Osserva, infine, che le disposizioni innescano un meccanismo di obbligatorietà simile a quello dell'assicurazione obbligatoria per la circolazione e che la data prevista sembra compatibile con i possibili sforzi dei produttori.

Piero DE LUCA (PD) riferendosi a quanto contenuto nel nuovo articolo 1, come modificato dall'emendamento 1.1 dei relatori della IX Commissione, ritiene non coerente con la finalità di rafforzare le misure di sicurezza a favore dei bambini trasportati la limitazione degli effetti della previsione ai soli conducenti residenti in Italia. Peraltro, rileva come ciò potrebbe essere considerato discriminatorio nei confronti dei residenti nel Paese ma so-

prattutto pericoloso per quei bambini che viaggino in automobili condotte da non residenti. Ricorda che quando un italiano conduce un automezzo sulle strade di un altro Paese deve rispettarne le norme sulla circolazione stradale. Conclude ritenendo opportuno che su questi aspetti si facciano le necessarie verifiche.

Giuseppina OCCHIONERO (LeU) concorda con le osservazioni del collega De Luca e si associa alle richieste di chiarimenti.

Marco MAGGIONI, *relatore*, sottolinea che l'osservazione è stata così concepita al fine di garantire rispetto del principio di libera circolazione delle persone nell'Unione europea.

Elena MURELLI (Lega), in relazione alle osservazioni del deputato Pettarin che le risorse per la copertura indicate dal suo gruppo, oltre alle considerazioni prima svolte, non sono risultate idonee perché già destinate ad altri interventi, mentre confida che potranno essere individuate adeguate risorse nella prossima legge di bilancio, come assicurato dal Governo. Con riferimento all'entità del bonus fa presente che questa dipenderà anche dai prezzi di mercato che i produttori potranno proporre. Quanto alle considerazioni dei deputati De Luca e Occhionero, sottolinea come sarebbe difficile, anche per la compatibilità con il principio della libera circolazione nel territorio europeo, introdurre un obbligo relativo a veicoli immatricolati all'estero e condotti da cittadini stranieri.

Piero DE LUCA (PD) rileva come la questione sia poso pertinente con la libertà di circolazione delle persone.

Guido Germano PETTARIN (FI) ricorda che negli altri Stati se non si osservano gli obblighi connessi alla circolazione si viene multati.

Marco MAGGIONI, *relatore*, sulla base di quanto emerso dal dibattito ritiene che

sarebbe utile una breve sospensione dei lavori della Commissione per effettuare le verifiche richieste.

Sergio BATTELLI, *presidente*, considerata la richiesta del relatore, concorde la Commissione, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 14.05, è ripresa alle 14.25.**

Marco MAGGIONI, *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, sul testo all'esame, con condizione relativa all'articolo aggiuntivo 1.03 dei relatori, osservazioni e nulla osta sui restanti articoli aggiuntivi (*vedi allegato 3*).

Guido Germano PETTARIN (FI) ritiene che il generico richiamo alla « sicurezza dei bambini » nella seconda osservazione formulata dal relatore non sia idoneo ad individuare i soggetti tutelati dalla norma che sono specificamente i bambini che viaggiano sui seggiolini e non l'intera categoria anagrafica. Ritiene quindi che dovrebbe essere fatta una formulazione più precisa.

Sergio BATTELLI, *presidente*, sottolinea al collega Pettarin che essendo il parere reso su uno specifico testo le osservazioni ivi contenute non possono che pertenerne all'oggetto del medesimo esame. Ritiene quindi sufficientemente chiara la proposta di parere del relatore.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) chiede se per la non osservanza degli obblighi sia prevista una sanzione.

Elena MURELLI (Lega) segnala che le sanzioni sono previste attraverso una modifica al comma 10 dell'articolo 172 del codice della strada che rende applicabile quest'ultimo per le violazioni sui dispositivi antiabbandono.

Marco MAGGIONI, *relatore*, in relazione alle osservazioni del deputato Pettarin, concordando con quanto affermato dal presidente, rileva che, a suo avviso, la portata dell'osservazione appare chiaramente riferibile ai bambini oggetto della proposta di legge in esame. Per quanto riguarda la problematica sollevata dalla deputata Rossini, ricorda che l'apparato sanzionatorio non riguarda direttamente le competenze della XIV Commissione e quindi non è oggetto della proposta di parere.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni formulata dal relatore (*vedi allegato 3*).

**La seduta termina alle 14.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

## ALLEGATO 1

**DL 86/2018: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità (C. 1041 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1041 Governo, approvato dal Senato, di conversione del «DL 86/2018: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità »;

esaminato in particolare l'articolo 4-ter, relativo al riordino delle competenze dell'Agenzia per la coesione territoriale, al fine di rafforzarne la struttura e garantire l'esigenza di preservarne le competenze tecniche al fine di una efficace gestione dei fondi europei,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una nuova agenda europea per la cultura (COM(2018)267 final).**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Costruire un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura (COM(2018)268 final).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminate ai sensi dell'articolo 127, comma 1 del Regolamento, le comunicazioni della Commissione UE « Una nuova agenda europea per la cultura » COM(2018)267 e « Costruire un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura » COM(2018)268;

preso atto della risoluzione n. 75 trasmessa ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 234 del 2012, dall'Assemblea legislativa delle Marche, con cui la suddetta regione ha trasmesso a questa commissione il parere sulla comunicazione COM(2018)268;

premesso che:

entrambe le comunicazioni si inseriscono in una serie di misure non legislative volte a promuovere e potenziare le politiche culturali e a salvaguardia del patrimonio cultura, unitamente alle politiche per i giovani e per la loro formazione;

la nuova agenda europea per la cultura dà seguito all'auspicio che i leader dei 27 Stati membri e delle Istituzioni europee hanno formulato nel marzo del 2017, in occasione del 60° anniversario della firma dei trattati di Roma, per la

costruzione di un'Unione europea più inclusiva e più equa anche grazie al contributo di risorse come cultura, innovazione e creatività;

nella Dichiarazione di Roma, i leader degli Stati membri e delle Istituzioni europee si prefiggevano di fare dell'Unione europea un luogo « in cui i cittadini abbiano nuove opportunità di sviluppo culturale e sociale e di crescita economica »;

tale obiettivo è stato confermato dalla riunione di Göteborg del novembre 2017 e quindi dal Consiglio europeo del dicembre 2017;

con la nuova agenda per la cultura, la Commissione europea assegna alla risorsa culturale un importante ruolo sia nella costruzione e condivisione di un'identità europea, sia nella crescita dei settori produttivi ed economici riferibili e dipendenti dal fattore culturale, anche alla luce del contributo positivo da questi offerto negli ultimi anni alla crescita economica e commerciale dei Paesi dell'Unione europea;

le azioni illustrate nella comunicazione in esame trovano fondamento giuridico nell'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e nell'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in virtù dei quali, ferma restando la

competenza esclusiva degli Stati membri nel settore della politica culturale, è ruolo dell'Unione incoraggiare la cooperazione e appoggiare ed integrare le azioni degli Stati membri;

nella seconda comunicazione in esame, dedicata alle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura, « Costruire un'Europa più forte », la Commissione europea illustra il modo in cui sta dando attuazione all'agenda del vertice tenutosi a Göteborg nel novembre del 2017 e al mandato conferitole dal Consiglio europeo del dicembre 2017 per la realizzazione di uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025;

la Commissione europea elenca le iniziative ritenute, a tale fine, strategiche, segnalando in particolare: il riconoscimento reciproco automatico dei diplomi conseguiti in uno Stato membro, o dei periodi di studio; programmi per migliorare la conoscenza delle lingue degli altri Stati membri; l'introduzione entro il 2021 di una carta europea dello studente; la costituzione di università europee, come passaggio preliminare alla introduzione di titoli di laurea europei; il potenziamento della scuola di *governance* europea e transnazionale istituita per iniziativa dell'Istituto universitario europeo di Firenze; la creazione di centri di eccellenza per l'istruzione e la formazione professionale, per promuovere competenze tecnico-professionali di alto livello;

considerata positivamente la possibilità che siano introdotte azioni volte a promuovere l'apprendimento delle lingue degli Stati membri nelle scuole dell'infanzia favorendo, insieme all'apprendimento linguistico, lo sviluppo all'apertura e al confronto interculturale, anche attraverso didattiche innovative come il metodo CLIL, già a partire dalla scuola primaria, attività ludiche e, in generale, metodi di apprendimento integrati di contenuto e lingua;

sottolineato che la costituzione di università europee, come passaggio preliminare alla introduzione di titoli di laurea europei, dovrebbe avvenire nel riconosci-

mento della storia e dell'eccellenza della tradizione dell'Accademia e dell'università italiana;

rilevata la necessità del riconoscimento reciproco automatico dei diplomi conseguiti in uno Stato membro, o dei periodi di studio;

tenuto conto della necessità di garantire un accesso più ampio e semplice ai fondi europei, pur nel rispetto dei più elevati standard di trasparenza e controllo;

auspicata la promozione nella scuola l'attenzione alla qualità delle relazioni e del benessere a tutti i livelli tra insegnanti, bambini, ragazzi, genitori, personale ATA, anche attraverso una più interattiva formazione degli insegnanti attenta ai processi cognitivi e dell'apprendimento e il rafforzamento di un'alleanza scuola-famiglia, che comprenda percorsi formativi condivisi su come gestire le relazioni e le problematiche della scuola;

rilevata l'opportunità di garantire la dovuta attenzione allo sviluppo del potenziale emotivo-relazionale degli studenti in modo tale da rafforzare in loro autostima e autonomia nel vivere i contesti e il loro ambiente;

riconosciuta la necessità di promuovere percorsi di istruzione comuni finalizzati alla conoscenza e alla comprensione delle Istituzioni e delle politiche poste in essere a livello europeo e delle culture dei territori che caratterizzano l'Europa;

rilevata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alle Istituzioni europee,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare che, nelle competenti sedi europee:

a) possano essere introdotte, ferme restando le esigenze di controllo e trasparenza, misure di semplificazione delle procedure di accesso ai fondi;

b) possa essere favorita la partecipazione delle scuole italiane ai bandi dell'Unione europea, nonché l'accesso delle medesime ai fondi europei per la formazione linguistica e per la mobilità degli insegnanti, anche introducendo servizi e stru-

menti di assistenza e consulenza per la preparazione dei bandi;

c) venga promosso l'avvio di percorsi di istruzione, comuni per tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado degli Stati membri, finalizzati alla conoscenza e alla comprensione delle Istituzioni e delle politiche poste in essere a livello europeo, da inserire nella prossima programmazione europea relativa agli anni 2021-2027, attraverso specifiche linee di finanziamento,

d) si prevedano attività di formazione per i funzionari delle scuole che possano agevolare la presentazione di progetti.

## ALLEGATO 3

**Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi (Testo base C. 651 Meloni e abb.)****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 651 Meloni e abb. recante « Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi »;

esaminate le proposte emendative approvate, in linea di principio, dalla Commissione di merito nella seduta del 2 agosto 2018;

considerato che l'emendamento 1.1 dei relatori, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del testo base che introduce l'obbligo per il conducente di veicoli immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore ai quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta per bambini di cui al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

tenuto conto della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ed in particolare degli articoli 5 e 6;

considerato che l'emendamento 1.1 dei relatori prevede l'adozione di un de-

creto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante le specifiche tecnico-costruttive e funzionali per i dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli;

tenuto conto della necessità di allineare le disposizioni relative all'applicazione delle nuove norme al perfezionamento della procedura di cui alla richiamata direttiva europea;

rilevata l'opportunità di chiarire l'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento, al fine, in particolare, di contemperare la sicurezza dei bambini con il principio di libera circolazione all'interno dell'Unione europea;

considerato che l'articolo aggiuntivo 1.03 prevede la possibilità, con successivi interventi normativi, di introdurre misure di agevolazione fiscale, temporanee, per supportare l'acquisto dei dispositivi di allarme di cui all'articolo 172, comma 1-bis del Codice della strada;

rilevata la necessità di specificare che tali misure siano concesse nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato,

esprime

sul testo del provvedimento in oggetto, sull'emendamento 1.1 e sull'articolo aggiuntivo 1.03 dei relatori:

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

*all'articolo aggiuntivo 1.03, dopo le parole: possono essere previste aggiungere*

*le seguenti:* nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* all'emendamento 1.1 dei relatori, al comma 2, valuti la Commissione di merito di esplicitare che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia emanato previo espletamento della procedura di comunicazione di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

*b)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere l'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento al

fine, in particolare, di contemperare la sicurezza dei bambini con il principio di libera circolazione all'interno dell'Unione europea;

*c)* valuti la Commissione di merito di coordinare le disposizioni relative all'emanazione del decreto di cui al comma 2 e all'applicabilità delle disposizioni che si intendono introdurre con la proposta di legge all'espletamento della procedura di comunicazione di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

*sui restanti articoli aggiuntivi:*

NULLA OSTA.